

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2022, n. 12

“Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Modifica all’articolo 5 della l.r. 38/1994**

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)), modificato dall’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002) e dall’articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 48 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023), è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli enti del sistema sanitario regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesoreri, anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti alla voce entrate accertate nel penultimo anno precedente.”.

2. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 LUGLIO 2022

MICHELE EMILIANO